

# RIFORMA DELLO SPORT E LAVORO SPORTIVO *...UN ANNO DOPO*

ADEMPIMENTI E  
PROCEDURE



Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Verona

**Commissione  
Lavoro**

Danieli Stefano – Dottore Commercialista Giuslavorista

# GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO NON SPORTIVI: adempimenti e oneri connessi

DANIELI Dott. Stefano - Presidente Commissione Lavoro dell'ODCEC di Verona



Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Verona

**Commissione  
Lavoro**

# D.Lgs. n. 36/2021

## Art. 25, c. 1 – I lavoratori sportivi

Sono considerati lavoratori sportivi i seguenti soggetti:

- l'atleta;
- l'allenatore;
- l'istruttore;
- il direttore tecnico;
- il direttore sportivo;
- il preparatore atletico;
- il direttore di gara.

Inoltre, è da ritenersi un lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni (definite dal Governo) rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato in data 21.2.2024 e 25.7.2024, il mansionario dei lavoratori sportivi, federazione per federazione, mansione per mansione, con la finalità di individuare le figure di tesserati rientranti nella nozione di sportivo oltre quelle previste per legge, cioè oltre quelle rispetto a quelle indicate nell'art. 25 comma 1 del D.lgs. 36/2021 poc'anzi viste.



## I lavoratori non sportivi

Tutti i lavoratori e le lavoratrici **esclusi dall'elenco** devono essere inquadrati secondo le **ordinarie regole del lavoro** (non sportivo).

<b>FGI Federazione Ginnastica Italiana</b>
Addetto al controllo e alla manutenzione specifica dell'attrezzatura sportiva
Allestitore del campo gara/allenamento
Referente degli Ufficiali di Gara
Coreografo
<b>FIBA Federazione Italiana Pallacanestro</b>
Ispettore di campo
Addetto agli arbitri
Speaker
Omologatore campi e attrezzature sportive
Addetto all'area e alle attrezzature di gioco (organizzazione logistica)
Addetto alla sicurezza atleti
Addetto trasporto atleti
Addetto all'antidoping
Addetto assistenza atleti disabili
Classificatori atleti paralimpici
Docenti formatori sportivi



## I lavoratori non sportivi

Tutti i lavoratori e le lavoratrici esclusi dall'elenco devono essere inquadrati secondo le ordinarie regole del lavoro (non sportivo).

ACI	Estricatore collaboratore
Costruttore	Commissario di percorso
Preparatore	Capoposto
Noleggiatore	Capo prova
Meccanico	Addetto partenza - Addetto arrivo -
Ispettore	Addetto merito
Supervisore Delegato allestimento percorso	Addetto handicap
Addetto alla decarcerazione	Addetto parco chiuso
	etc.

### FAQ a cura del Ministero dello Sport:

FAQ n. 49) Un collaboratore della società sportiva che svolge attività di meccanico, responsabile della preparazione delle vetture prima della gara come può essere inquadrato, a seguito dell'entrata in vigore della riforma? Quale inquadramento può invece avere il pilota?

Il meccanico non è un lavoratore sportivo e, quindi, non gli sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo n. 36/2021; il pilota, al contrario, può essere qualificato come lavoratore sportivo, inquadrato nella categoria degli atleti.

**Non sono da considerare lavoratori sportivi:** i segretari, i custodi, i receptionist, gli addetti alle pulizie, i manutentori, i baristi, i commessi ed i fattorini. Questo perché svolgono **mansioni non comprese nei regolamenti e non partecipano direttamente all'attività sportiva e alle competizioni.**

**FAQ n. 24) Il soggetto che si occupa di tracciare le linee del campo ogni domenica mattina può rientrare?**

*L'attività del soggetto che si occupa di tracciare le linee del campo ogni domenica mattina non è riconducibile a nessuna delle fattispecie previste dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 36/21 o dall'elenco contenuto nel decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport.*

**FAQ n. 30) L'eventuale custode come dovrà o potrà essere inquadrato?**

*Il corretto inquadramento dell'attività prestata da un "custode" dipende, come per tutte le altre fattispecie, dalle modalità concrete con le quali tale soggetto svolge la propria prestazione. Nella maggior parte dei casi, considerata la tipologia della attività, potrebbe prevalere la forma del lavoro subordinato.*

**FAQ n. 41) Come deve essere inquadrato un associato tesserato che riceve un compenso per lo sfalcio del campo, oltre al rimborso della benzina, non essendo qualificabile come lavoratore sportivo?**

*La prestazione dell'associato tesserato, nell'ipotesi descritta laddove sporadica, può essere configurata come prestazione occasionale ex articolo 67, comma 1, lettera l) del TUIR, art. 2222 del codice civile oppure contratti di prestazione occasionale (PrestO) di cui all'art. 54-bis del D.L. 50/2017.*

Inoltre non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

**FAQ n. 18) I medici e i massaggiatori la cui presenza all'evento sportivo è prevista dai regolamenti federali possono stipulare contratti di lavoro sportivo?**

*I medici e i massaggiatori non svolgono una attività sportiva ma svolgono, anche se previsti dai regolamenti federali, un'attività collegata alla loro attività professionale propria. Pertanto, non possono essere classificati come lavoratori sportivi. Al riguardo, l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 36/2021, prevede che "non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali."*



# D.Lgs. n. 36/2021

## Co.co.co amministrativo-gestionale

L'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021, così come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2022, precisa che non rientrano tra i lavoratori sportivi chi esegue le mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Le mansioni carattere amministrativo-gestionale **non possono mai essere ritenute lavoro sportivo** anche se il compenso corrisposto per le stesse **gode delle stesse agevolazioni contributive e fiscali previste per il lavoro sportivo**.

Adempimenti amministrativi:

- Comunicare la collaborazione secondo le regole ordinarie, entro il giorno precedente l'inizio della collaborazione stessa a Centro per l'Impiego con il modello UNILAV
- Tenuta del LUL, registrando tutti i compensi anche inferiori ai 5.000 euro annui e i rimborsi spese;
- Una volta superati i 5.000 euro annui è obbligatorio l'invio all'INPS del flusso UNIEMENS;
- La Certificazione Unica va inviata annualmente sia all'Agenzia delle Entrate che al collaboratore (CU dipendente)

Ai fini assicurativi:

- Apertura della posizione INAIL, denuncia nuova attività (class. 0580);
- A differenza di quanto avviene per i cococo sportivi, i collaboratori amministrativo-gestionali dovranno essere obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL

# Comunicazione CoVeneto

HOME CENTRI PER L'IMPIEGO NOTIZIE SERVIZI INFORMAZIONI PRESS AREA ASSISTENZA CONTATTI

Benvenuto

Stai operando con l'Accordo di Servizio STUDIO ASSOCIATO DANIELI su Comunicazioni obbligatorie - Apprendiveneto - Altre domande telematiche

SCEGLI ADS  
ESCI



**ClicLavoroVeneto.it**  
Servizi online per Lavoro, Formazione e Istruzione

REGIONE DEL VENETO

IL TUO PROFILO I TUOI SERVIZI

## CO VENETO COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

**GESTIONE COMUNICAZIONI**

GESTIONE ACCORDO DI SERVIZIO

**ANAGRAFICA DATORI DI LAVORO / PROMOTORI**

- > NUOVO DATORE / PROMOTORE
- > NUOVA AGENZIA SOMM. ITALIANA
- > NUOVA AGENZIA SOMM. ESTERA
- > MODIFICA/VISUALIZZA
- > STATO RICHIESTE DI ACQUISIZIONE

**ANAGRAFICA DATORI / PROMOTORI CO**

RICERCA

NUOVO



# Co.co.co amministrativo-gestionali

## Tutela previdenziale:

- È obbligatoria l'iscrizione alla **Gestione Separata INPS**;
- ai lavoratori che **risultano assicurati presso altre forme obbligatorie**, si applica l'aliquota pensionistica del **24%**;
- ai lavoratori che **NON risultano assicurati presso altre forme obbligatorie**, si applica l'aliquota contributiva pensionistica del **25%** oltre all'aliquota aggiuntiva del **2,03%**.
- l'aliquota contributiva pensionistica è calcolata sulla parte di compenso **eccedente i primi 5.000 euro annui**;
- fino al 31/12/2027 la contribuzione di cui sopra è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo (l'aliquota aggiuntiva del 2,03% è calcolata sul 100% dell'imponibile contributivo);
- L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente

## Trattamento fiscale:

I compensi non costituiscono base imponibile fino all'importo complessivo annuo di **euro 15.000**. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000, concorre a formare il reddito solo la parte eccedente tale importo.

# D.Lgs n. 36/2021

## art. 29 – Prestazioni sportive dei volontari

- c. 1) «mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo **personale, spontaneo e gratuito**, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché' della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.»
- c. 2) **Non sono retribuite in alcun modo** → «possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di **400 euro mensili**, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti
- c. 3) Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' sportiva.
- c. 4) «devono essere **assicurati per la responsabilità civile verso i terzi.**»

## I volontari

Rispetto alla disciplina originaria in vigore all'inizio della riforma, viene innalzato l'importo massimo del **rimborso, 4.800 euro annui**, senza dover presentare dichiarazioni o documentazione da parte del volontario e inoltre la prestazione può svolgersi nell'ambito del comune di residenza.

Censimento dei volontari che percepiscono i rimborsi forfettari, obbligo di comunicazione nominativi, importo corrisposto al RAS.

Scompare dalla norma il rimborso analitico, c.d. piè di lista, però il rimborso documentato di tali spese rimane sempre possibile anche per l'indennità analitica di KM.

I membri degli organi amministrativi delle associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono questo mandato a titolo gratuito non sono considerati volontari – nota del Ministero dello sport del 25 gennaio 2024

### FAQ n. 32) Gli addetti ai campi e i custodi possono fornire la loro attività in qualità di volontari?

*Non sussistono motivi ostativi allo svolgimento da parte degli addetti ai campi e dei custodi di attività in qualità di volontari, purché ricorrano nel caso di specie tutti gli elementi costitutivi e i requisiti della fattispecie, quindi nell'ambito delle manifestazioni sportive.*

### Lavoro sportivo e trattamento pensionistico cd. «Quota 100»

Questione emersa durante l'ultima riunione dell'Osservatorio sul Lavoro Sportivo, svoltasi il 5 novembre presso il Ministero per lo Sport e per i Giovani. Durante l'incontro, è stata discussa una problematica che riguarda i lavoratori sportivi che, pur beneficiando della **pensione "Quota 100"**, hanno stipulato contratti di lavoro sportivo.

Il contratto di lavoro sportivo ha determinato una situazione di **incompatibilità** con il trattamento pensionistico anticipato con i benefici della c.d. "Quota 100". In particolare, questa incompatibilità può portare alla sospensione della pensione per tutta la durata del contratto di lavoro sportivo, e la richiesta di restituzione delle somme già erogate dall'INPS nel periodo di incompatibilità.

Ad oggi, numerosi lavoratori sportivi hanno ricevuto comunicazioni dall'INPS, che ha avviato le procedure per dichiarare incompatibile il contratto di lavoro sportivo con la pensione "Quota 100".



## Il lavoratore sportivo occasionale

È colui che svolge prestazioni in via **saltuaria** ed **episodica**, **senza vincolo di subordinazione** e al di fuori dell'esercizio di attività professionalmente organizzate.

Le normative di riferimento sono:

- 1 – i contratti di prestazione occasionale (PrestO) di cui all'art. 54bis del DL 50/2017;
- 2 – le prestazioni di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.

La prestazione autonoma art. 2222 ha un limite di **compensi annui di euro 5.000 per prestatore**, mentre la PrestO di **euro 2500 e 280 ore** nell'anno civile.

I PrestO un limite dimensionale del committente entro i 10 dipendenti a tempo indeterminato, ed una esenzione fiscale sui compensi che non andranno dichiarati. Sia l'utilizzatore che il prestatore devono accedere e registrarsi a un'apposita piattaforma informatica Inps.

Il compenso è fissato liberamente dalle parti con i seguenti limiti:

- non inferiore a € 9,00 per ogni ora di lavoro;
- non inferiore a € 36,00 (pari a 4 ore di lavoro) per giornata lavorativa, anche se la prestazione effettiva risulta essere inferiore a 4 ore.

Le prestazioni occasionali sono assoggettate a ritenuta a titolo di acconto e quindi imponibili fiscalmente, non possono superare i 5.000 euro e 10.000 sommando le ricevute di tutti i prestatori. Infine, se l'importo supera i 77,47 euro, è necessario apporre la **marca da bollo da 2 euro** alla prestazione occasionale.

Il lavoratore sportivo occasionale inquadrato come lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. può beneficiare dell'esenzione fiscale fino a 15.000 euro prevista per gli altri lavoratori sportivi?

Tale esenzione non è applicabile e i compensi sono sempre assoggettati a ritenuta d'acconto del 20% e quindi imponibili fiscalmente.

# INAIL – Lavoratore non sportivo

- Terziario
- Classificazione cod. 0580
- Gestione di impianti sportivi, ad es. palestre, stadi, piscine, campi da tennis, campi da golf, maneggi, piste da sci, autodromi, ippodromi; personale di servizio, di sorveglianza, di manutenzione degli impianti sportivi, comprese le attività annesse; se a sé stanti vedere riferimenti specifici
- Tasso 17,75%



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per eventuali quesiti resto a disposizione all'indirizzo  
e-mail: [stefanodanieli@studiodanieli.net](mailto:stefanodanieli@studiodanieli.net)  
le slides saranno caricate sul sito dell'ordine  
[www.odceverona.it](http://www.odceverona.it)  
atti e documenti – materiali commissioni



Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Verona

**Commissione  
Lavoro**